ADDENDUM

ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER IL MICROCREDITO

Legge Regione Piemonte del 18 maggio 2004, n. 12, art. 8 come sostituito dalla Legge Regionale del 4 dicembre 2009, n. 30, art. 33.

PIANO STRAORDINARIO PER L'OCCUPAZIONE

ASSE I – Misura I.6

TRA

FINPIEMONTE S.p.A. (nel seguito Finpiemonte)

Ε

BANCA. (nel seguito Banca)

e quando congiuntamente Parti

PREMESSO CHE

- per la concessione delle garanzie regionali a valere sul Fondo regionale per il Microcredito, è stato predisposto da Finpiemonte, in accordo con ABI, anche alla luce del Protocollo d'Intesa siglato tra le Parti, uno schema standard di Convenzione da stipulare con tutte le banche interessate all'operatività del predetto Fondo;
- b) ad oggi numerose banche hanno aderito a tale Convenzione dando avvio, pertanto, all'operatività del Fondo:
- c) con Determinazione dirigenziale n. 59 del 06.02.2013 la Regione Piemonte ha modificato parzialmente le modalità e le procedure per la concessione delle garanzie a valere sulla Misura in oggetto;
- d) con riferimento a tali modifiche, si rende necessario sottoscrivere, con la Banca, un nuovo Accordo Integrativo, che possa recepire e rendere valide tra le Parti tali modifiche.

Tutto ciò premesso,

in parziale aggiunta/modifica/sostituzione del precedente testo di Convenzione e dei successivi

ADDENDUM

si conviene e si stipula quanto segue:

- > l'articolo 4, comma 2, della Convenzione sottoscritta tra Finpiemonte e la Banca, si intende modificato nei seguenti termini:
- 1. Il finanziamento dovrà avere durata massima di:
 - 48 mesi (di cui 3 di preammortamento) per i finanziamenti di importo pari o inferiore a

Euro 10.000,00;

• 72 mesi (di cui 6 di preammortamento) per i finanziamenti di importo superiore a Euro 10.000,00 (ed entro il limite di Euro 25.000,00).

Il rimborso del finanziamento avverrà in rate mensili.

Si prevede la possibilità di rinegoziare il piano di ammortamento ai soggetti con effettive e dimostrabili difficoltà a rimborsare le rate del finanziamento, comunque entro la durata massima complessiva di 72 mesi.

Durante la fase di ammortamento è possibile una richiesta di integrazione dell'importo del finanziamento entro il limite massimo complessivo di 25.000,00 euro.

Il Comitato autorizza l'erogazione al beneficiario dell'intero importo del finanziamento richiesto.

E' prevista, tuttavia, la possibilità per la Banca, sempre su indicazione del Comitato, di mettere a disposizione del beneficiario il 25% di tale importo senza la dimostrazione di giustificativi di spesa.

La restante parte del finanziamento potrà essere messa a disposizione del beneficiario a fronte della presentazione di idonei giustificativi di spesa (ricevute, conferme d'ordine e parcelle pro forma) o di altre forme di dimostrazione del pagamento delle spese oggetto della richiesta di agevolazione.

Eventuali altre modalità di erogazione potranno essere stabilite dal Comitato Tecnico contestualmente al parere favorevole, tenuto conto della specificità dell'impresa richiedente e della tipologia delle spese oggetto dell'agevolazione.

| | , |
|--------------------|-------|
| Finpiemonte S.p.A. | Banca |